

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

Rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 13 10 2018 al _____

Data _____

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
 tel. 0922 449111 - fax 0922 31664
 www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE SINDACALE

n. 13 data 12/02/2018

OGGETTO	<i>Riduzione della TARSU per gli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale non servite dal Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.</i>
----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di febbraio, in Favara, pressò la sede comunale,

IL SINDACO

del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri Organi del Comune,

Premesso:

- che il d.lgs 507/93 regola la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- che ai sensi dell'art. 59, comma 2, del d.lgs 507/93 "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";
- che in base alla normativa di cui sopra nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%;
- che i Comuni con Regolamento hanno il potere di ridurre ulteriormente il tributo in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;
- che il Regolamento di questo Ente sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione di C.C. n. 124 del 11/07/94, nulla dice con riferimento alla zona non servita, obbligando di attenersi alla normativa nazionale e applicare il massimo del tributo richiedibile, che è uguale al 40%.

- che l'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 09/09/2014, recitano, rispettivamente: "Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari", " Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari";

Considerato che la TARSU è stata sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla TARI, tassa ricompresa nella IUC, che conserva tuttavia presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo;

Ritenuto di applicare per la TARSU ciò che è stato regolamentato per la TARI in merito alle zone non servite e cioè che: "Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari";

DETERMINA

Di applicare per la TARSU ciò che è stato regolamentato per la TARI in merito alle zone non servite e cioè che: "Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari";

Favara, 12 febbraio 2018



IL SINDACO
(Dot.ssa Anna Alba)